

COMUNE DI GROTTI

ORDINANZA N. 01 DEL 22-02-2021

Settore proponente: Polizia Municipale

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE
AMMINISTRATIVO N. 27/2020 DELL'01.11.2020

PREMESSO CHE:

- in data 01/11/2020 i funzionari di Polizia Municipale Liotta Salvatore, Licata Riccardo e Lo Presti Giuseppe hanno accertato, nei confronti della signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] quale trasgressore, la violazione a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 40/2020 perché " *in via Francesco Ingrao veniva trovata ad abbandonare una valigia su suolo comunale* " contestando la violazione con verbale n. 27/2020, immediatamente contestato alla signora [REDACTED] la quale sottoscriveva il suddetto verbale ritirandone copia;
- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta;
- esaminato lo scritto difensivo presentato in data 30/11/2020 dal legale del trasgressore Avv. Luigi Restivo Pantalone e ritenuto che dallo stesso non risultano elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori

Visto il rapporto ex art. 17 della L. 689/81 redatto dagli agenti accertatori nel quale oltre a riportare i fatti e le modalità di accertamento è allegato il verbale stesso;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione del verbale;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivarsi;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/81 e tenute presenti le modalità della violazione e la descrizione fatta dal verbalizzante;

Preso atto che la violazione commessa, nel caso in argomento non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della L. 689/81;

Ritenuto altresì:

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 c. 3 della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n.689/1981, che risulta legge speciale;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/1981;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Alla signora [redacted] nata [redacted] e residente a [redacted] quale trasgressore, di versare la somma di € 166,45 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 40/2020 (Euro 160,00 + Euro 6,45 per spese di notifica);

INGIUNGE

Al [redacted] e residente [redacted], quale trasgressore, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 166,45 mediante le seguenti modalità:

· versamento a mezzo c/c postale n.11687928 intestato al "Servizio Tesoreria del Comune di Grotte"

pagamento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n. 27/2020.

Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve pervenire al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Grotte, Piazza Umberto I° tramite pec: comunedigrotte@pec.it o tramite e-mail all'indirizzo pm@comunedigrotte.org;

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione avanti il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.**

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Isp. Capo di P.M. Paola Tirone)

Paola Tirone



IL RESPONSABILE DI P.O.N.1
(Dott. Carmelo Alaimo)

Carmelo Alaimo